

COMUNE DI PESCARA

CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE SERVIZIO DI SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE ENERGETICA E MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE DENOMINATA “PESCARA ENERGIA S.P.A.”.

Con la presente scrittura privata – sottoscritta con modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale – da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra:

- **Ing. Giuliano Rossi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e rappresentanza del Comune di Pescara, ai sensi dell'art.107, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 57 dello Statuto Comunale e dell'art. 37 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, (nel prosieguo per brevità denominato “Comune”)

E

- **Avv. Carlo Pirozzolo**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società “Pescara Energia S.p.A.”, con sede in Pescara, Piazza Italia,1 (P.IVA **01777750686**), (nel prosieguo per brevità denominata “Società”), come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Pescara in data 03/04/2020, (agli atti);

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 04.08.05, esecutiva nelle forme di legge, è stato deliberato di costituire una società a capitale interamente comunale denominata “Pescara Gas S.p.A” , cui conferire la proprietà delle reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas , nonché per essere affidataria di servizi, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del T.U. 267/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.02.2007, esecutiva nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 5, lett. c) del citato T.U. 267/2000, il Comune di Pescara deliberava di procedere all’affidamento a “Pescara Gas S.p.A.” dei servizi di gestione delle reti ed impianti illuminazione e semaforici a decorrere dal 01.04.07;

- l’Amministrazione Comunale, con scrittura privata n. 156 di Reg/Servizio del 30.09.2008, ha disciplinato i rapporti con la Pescara Gas Spa relativamente al servizio di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli investimenti e la prestazione dei servizi tecnici ed amministrativi correlati;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 174 del 8.11.2010, esecutiva nelle forme di legge, si è

proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario 2010-2014, predisposto dalla Pescara Gas Spa, composto da tabelle che evidenziano gli aspetti economico-finanziario per ogni singolo ramo di attività, quello del “Gas” e della “Luce”, modificando contestualmente lo schema di contratto del servizio di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici prevedendo la data del 31.12.2014, quale scadenza dello stesso, unitamente alla rideterminazione dei canoni previsti;

- con deliberazione n. 29 del 25.03.2013 il Consiglio Comunale ha approvato i prospetti riassuntivi del “Bilancio Economico Previsionale” e del “Bilancio Finanziario Previsionale”, entrambi relativi al periodo 2013-2024, con incremento del canone relativo alla illuminazione pubblica ed alla rete semaforica a partire dal 1 gennaio 2014, per l'importo di €. 900.000,00, oltre Iva, approvando altresì gli schemi di contratto, disciplinanti i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e Pescara Gas SpA, per la proroga della gestione delle reti ed impianti gas e per le reti di illuminazione pubblica e semaforici;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.03.2016 nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dell'economicità della gestione dei servizi di competenza comunale, appariva utile sviluppare le attività della Società, orientandole anche verso altri settori e servizi di competenza del Comune di Pescara e pertanto si è ritenuto di apportare le dovute ed opportune modifiche/integrazioni allo Statuto sociale;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.03.2016 si è deliberato di procedere all'affidamento alla Società del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà comunale, di provvedere a prorogare i servizi di gestione reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché il servizio di gestione delle reti gas fino al 31.12.2030;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 si è deliberato di procedere all'affidamento del “Servizio di sistema integrato di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale” alla Pescara Energia S.p.A., in quanto si ravvisano specifiche ragioni connesse alla ottimizzazione delle attività per il conseguimento degli obiettivi fissati nella linea strategica inserita nell'Aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 128 del 18.11.2019 e successivamente ribadita nel D.U.P. 2020-2024 approvato con Deliberazione di C.C. n. 165 del 20.12.2019;

- nella suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 si è stabilito altresì di approvare gli allegati schema di Statuto e schema di contratto, disciplinante i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e Pescara energia Spa, per la gestione dei servizi con scadenza al 31.12.2035, formulando apposito atto di indirizzo al Dirigente del Settore Energia Mobilità e

Sostenibilità in ordine alla stipula del contratto di servizio per l'affidamento del “Servizio di sistema integrato di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale” con la Società Pescara Energia Spa;

- con la medesima delibera si approva il nuovo statuto della società in House;
- non è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ai sensi e per gli effetti contenuti nell'art. 83 del medesimo Decreto;
- ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva emesso in data 19/03/2020, Codice Identificativo Pratica: INPS_19814313;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E
RAPPRESENTATE

- volendo far risultare in forma valida e legale il presente contratto, le Parti comparenti stabiliscono e convengono con il presente atto quanto appresso:

Art. 1 (Premesse ed allegati al Contratto)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati a quest'ultimo.

2. In particolare sono parte integrante del contratto:

- Allegato 1 – “Proposta Tecnico Economica (di seguito PTE) per l'esternalizzazione del servizio di sistema integrato di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale” presentata dalla Società Pescara Energia Spa
- Allegato 2 - “Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente” redatta dal Settore Energia Mobilità e Sostenibilità

3. Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune di Pescara e “Pescara Energia S.p.a.” relativamente al Servizio di sistema integrato di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale così come descritto nella PTE, mentre i Servizi già svolti dalla Società Pescara Energia restano regolati dai vigenti Contratti di Servizio.

Art. 2 (Oggetto, natura e durata)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune di Pescara e “Pescara Energia S.p.a.” relativamente al Servizio di sistema integrato di gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale.

2. Il servizio oggetto del contratto è qualificabile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) come “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici

partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni...”, anche mediante l’esercizio da parte della Società di funzioni pubblicistiche espressione tipica del potere impositivo dell’ente locale.

3. La Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell’Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività relative alle politiche energetiche dell’Ente, di seguito riassunte:

- svolgimento delle funzioni connesse alla responsabilità della conduzione degli impianti, all’adeguamento normativo ed espletamento pratiche, agli interventi di riqualificazione energetica, alla certificazione energetica ed misurazione e controllo delle prestazioni energetiche;
- attività di studio, programmazione, progettazione della gestione integrata dell’energia, finalizzate ad un’analisi tecnico-economica degli investimenti da effettuare per una riduzione dei consumi di energia e per il raggiungimento dell’ulteriore obiettivo di una graduale riqualificazione funzionale del patrimonio immobiliare in un’ottica di miglioramento nella sicurezza e di compatibilità ambientale;
- attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali.

4. In particolare la Società si impegna a svolgere tutte le attività affidate dal Comune secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti nell’Allegato 1 PTE e relativamente alla dotazione impiantistica indicata nell’Allegato 2 - “Consistenza del patrimonio impiantistico dell’Ente”.

5. Per tutte le suddette attività, l’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società nella gestione dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi e delle singole attività. La definizione e le eventuali variazioni delle modalità organizzative per l’erogazione dei servizi, saranno oggetto di valutazione congiunta tra il Comune e la Società, nell’ottica del miglior perseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.

6. La durata del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e cessa alla data del 31.12.2035, salvo rinnovo o proroga della scadenza espressamente concordata per iscritto tra le Parti nel rispetto delle disposizioni di legge, fatte salve le più restrittive disposizioni normative.

Art. 3 (Disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione e la Società)

1. Le Parti stabiliscono che i rapporti fra l’Amministrazione e Società sono disciplinati secondo quanto previsto dal “Regolamento per il Controllo Analogico delle Società Partecipate”, approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 17.10.2017, ed in particolare:

- a) la Società trasmette alla Direzione Generale le informazioni sull'andamento degli obiettivi e sulla situazione economico-finanziaria, attraverso la predisposizione di opportuni documenti di programmazione quali il piano industriale, al piano degli investimenti, al piano del fabbisogno di personale;
- b) la Società è tenuta ad indicare altresì le proposte di indirizzi strategici per l'anno successivo da proporre al Consiglio Comunale, che saranno recepite in apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- c) la rispondenza dei servizi erogati dalla Società in favore dell'Amministrazione sarà verificata, anche attraverso un apposito sistema informatico di monitoraggio, sulla base degli obiettivi di realizzazione, di prestazione e dei livelli minimi di servizio definiti nei suddetti atti programmatici di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dall'Ente in accordo con la Società;
- d) il corrispettivo annuale spettante alla Società deve essere definito sulla base del relativo costo complessivo di funzionamento, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali/strutturali, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi degli obiettivi qualitativi e quantitativi delle attività affidate e dei livelli minimi di servizio, come indicati nella PTE o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dall'Ente in accordo con la Società.
- e) Circa l'onere finanziario per l'attuazione degli investimenti, le Parti concordano che la Società assuma a proprio carico detto onere nei limiti delle previsioni indicate negli atti di programmazione proposti dalla Società ed approvati dall'Ente, mentre per l'eccedenza le Parti concorderanno di volta in volta le modalità di copertura delle relative spese. In ogni caso, prima che ciascun intervento venga attivato, ne sarà data comunicazione all'Amministrazione comunale che potrà formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
- f) Le Parti concordano di attuare, nei loro rapporti reciproci, il sistema della concertazione per il superamento di ogni problematica relativa all'esplicazione dei servizi. In caso di divergenza di valutazioni, spetta comunque al Comune il potere di dettare gli indirizzi ed assumere le definitive determinazioni sulla questione.

Art. 4 (Disponibilità delle reti e degli impianti)

1. Il Comune concede in comodato le proprie dotazioni patrimoniali destinate ai servizi in oggetto di cui si è redatto apposito verbale di consegna. La Società accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le situazioni particolari in cui si trova

il servizio.

2. I beni in questione sono sia quelli patrimoniali conferiti, sia gli immobili e gli impianti facenti parte del demanio comunale che, a causa della loro caratteristica di inalienabilità, sono concessi per l'intera durata dell'affidamento, in quanto strumentali all'esercizio dei servizi affidati.

3. La Società si obbliga ad adeguare le opere, gli immobili, gli impianti e le attrezzature alle vigenti legislazioni in materia di tecnica, di sicurezza e di igiene, relativamente al servizio affidato.

4. La Società si obbliga entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto alla voltura a suo nome e al conseguente pagamento di tutte le utenze intestate al Comune attualmente finalizzate alla gestione integrata dell'energia.

Art. 5 (Modalità di esecuzione del servizio)

1. La Società, nell'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto, si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell'etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

2. La Società, svolge tutte le attività relative alle politiche energetiche dell'Ente, ed in particolare:

- svolgimento delle funzioni connesse alla responsabilità della conduzione degli impianti, all'adeguamento normativo ed espletamento pratiche, agli interventi di riqualificazione energetica, alla certificazione energetica ed misurazione e controllo delle prestazioni energetiche;
- attività di studio, programmazione progettazione della gestione integrata dell'energia, finalizzate ad un'analisi tecnico-economica degli investimenti da effettuare per una riduzione dei consumi di energia e per il raggiungimento dell'ulteriore obiettivo di una graduale riqualificazione funzionale del patrimonio immobiliare in un'ottica di miglioramento nella sicurezza e di compatibilità ambientale;
- attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali.

3. In particolare la Società svolge le attività affidate dal Comune secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti nella PTE ed in quelle aggiuntive preventivamente concordate con l'Ente e da quest'ultimo approvate nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione dell'Amministrazione, avendo cura di assicurare:

- la continuità e regolarità della prestazione;
- la pronta reperibilità del personale in caso di interruzione del servizio e tempestività nel ripristino;

- la garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione comunale;
- la sicurezza e risparmio energetico, anche mediante la promozione di piani di investimento che prevedano il ricorso ad energie rinnovabili;
- la manutenzione e aggiornamento costante degli impianti e delle attrezzature per garantire un corretto ed efficiente funzionamento;
- la fattiva collaborazione con l'Amministrazione, anche per approntare e fornire ogni necessaria documentazione connessa all'espletamento dei servizi affidati.

Art. 6 (Remunerazione della Società)

1. Il corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società indicato nel PTE di riferimento a copertura di tutte le prestazioni ivi pianificate è pari ad € 2.869.866,19 oltre IVA, per tutta la durata del contratto, e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di attività aggiuntive rispetto alle prestazioni pianificate.

2. La Società provvede alla fatturazione dei compensi con cadenza bimestrale posticipata che saranno liquidati dal Comune entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione. Nel bimestre di riferimento la Società potrà emettere fatture in acconto, allo scopo di garantire alla stessa la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività gestionali. La liquidazione da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione della fattura.

3. Gli importi di cui al punto 1. sono riferiti alle prestazioni ed agli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 2019 indicati nella PTE e nell'Allegato 2 "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente". Le variazioni in più o in meno della consistenza degli impianti saranno indicate negli opportuni documenti di programmazione quali il piano industriale ed il piano degli investimenti, e comporteranno una maggiorazione o diminuzione del corrispettivo annuale, IVA compresa, a seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 (Vigilanza e controllo)

1. Le attività oggetto del presente contratto vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi, avvalendosi delle proprie strutture ed in particolare del Settore individuato dall'Ente sulla base della propria macrostruttura.

2. Il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, di propria iniziativa e/o su impulso del collegio dei Revisori dei Conti, ispezioni e controlli sull'attività svolta dalla Società, la quale è obbligata a mettere a disposizione i dati e i documenti richiesti e offre la collaborazione

necessaria per un'efficace verifica.

3. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, decorsi i quali il Comune potrà procedere all'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui al presente Contratto.

4. Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione, la Società si impegna a realizzare annualmente un'indagine di Customer Satisfaction con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività aziendali. La rilevazione potrà essere organizzata dalla Società stessa, distribuendo direttamente i questionari o secondo altre forme.

Art. 8 (Ulteriori obblighi della Società)

1. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative impartite dal Comune di Pescara, nonché ad attuare il PTE di riferimento, come eventualmente integrate e modificate, attraverso la propria organizzazione imprenditoriale.

2. La Società si impegna inoltre a:

a) osservare gli adempimenti e gli obblighi previsti dal sistema di governance delle aziende partecipate dal Comune di Pescara;

b) garantire il rispetto degli obiettivi di realizzazione, prestazione e dei livelli minimi di servizio indicati nel PTE di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi;

c) adottare, fatto salvo l'esercizio delle proprie autonome competenze e responsabilità amministrative ed operative, tutte le soluzioni organizzative e tecniche idonee a garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della propria azione;

d) fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti affidatigli;

e) indicare i nominativi degli incaricati che rappresentano la Società nei rapporti derivanti dal Contratto e i dirigenti responsabili nei confronti del Comune di ciascuna attività prevista dal PTE di riferimento;

f) presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne il Comune da qualsiasi eventuale pretesa ed intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

g) adottare, nell'esecuzione del Contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;

h) prestare la propria piena collaborazione per consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto;

- i) osservare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, fare osservare tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- j) applicare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, a far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
- k) adottare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l) adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) fornire ogni documentazione, chiarimento e informazione riguardanti le modalità operative poste in atto per lo svolgimento delle attività ad essa affidate, eventualmente richieste dal Comune;
- n) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate;
- o) restituire, alla scadenza del termine di durata del Contratto, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione.

3. La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, al contenimento degli oneri contrattuali ed alle norme che prescrivono ulteriori obblighi e adempimenti in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9 (Obblighi del comune)

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ed ogni altro tipo di documentazione in formato elettronico e/o cartaceo, comprese le copie dei contratti, ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornirle i necessari aggiornamenti;
- b) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in

qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;

c) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa

d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 10 (Garanzie e assicurazione danni verso terzi e responsabilità)

1. La Società è esonerata dal prestare garanzie a favore del Comune ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in quanto società il cui capitale è posseduto al 100% dal Comune stesso e sulla quale il Comune esercita una vigilanza e controllo corrispondenti a quelli esercitati sui propri servizi.

1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti ed i veicoli eventualmente utilizzati.

3. I dipendenti della Società devono tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

4. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

5. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della Società stessa.

Art. 11 (Inadempimenti e sanzioni)

1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, secondo le modalità indicate all'art.19, di una lettera di addebito corredata della eventuale documentazione e, se necessario, dell'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

2. Entro i successivi sette giorni dal ricevimento, possono essere presentate le controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni, il Comune diffida la Società a provvedere, fissando un congruo termine.

3. Oltre alle sanzioni previste dalle leggi in materia, in caso di irregolarità o di mancato adempimento

agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere, inoltre, inflitte penali da euro 500,00 ad euro 5.000,00, sulla base di provvedimento motivato del Comune.

4. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

5. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

6. In ogni caso il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

7. Nel caso venga chiesto al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa s'impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente e in proprio il danno preteso. La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente articolo "Garanzie e assicurazione danni verso terzi e responsabilità".

Art. 12 (Controversie e Clausola compromissoria)

1. In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi causa del Contratto, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via amministrativa, anche mediante lo svolgimento di appositi incontri e redazione di appositi verbali debitamente sottoscritti dalle stesse e/o lo scambio formale di proposte di soluzione e relative accettazioni.

2. In caso di infruttuoso esperimento della suddetta procedura di composizione amministrativa, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'insorgere della controversia, le controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile comporre bonariamente, sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Pescara.

Art. 13 (Diritto di recesso per motivi di interesse pubblico)

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico. La Società

riconosce espressamente al Comune la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante gli strumenti di comunicazione di cui al successivo Articolo “Disposizioni finali”, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso deve avere effetto.

2. In tale ipotesi, resta inteso tra le Parti che nulla sarà dovuto dall’Amministrazione alla Società a qualsiasi titolo, ad eccezione dei corrispettivi per i servizi resi e gli investimenti effettuati e approvati dall’Amministrazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 14 (Risoluzione del contratto)

1.L'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto in caso di inadempienze di particolare gravità e nei casi sottoindicati:

- a) in caso di fallimento della società;
- b) in caso di ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore a 3 giorni, imputabile a colpa grave o a dolo della società;
- d) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni del presente contratto.

2. Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a contestare per iscritto ogni addebito e concedere alla società un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b) e d).

3. In caso di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente articolo, la Società dovrà proseguire la gestione dei servizi regolati nel contratto, alle medesime condizioni, sino al subentro del nuovo soggetto gestore e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall'inadempimento.

Art. 15 (Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 16 (Riservatezza e segreto d’ufficio)

1. Le notizie relative all’attività oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Art. 17 (Trattamento dati personali)

1. Le parti danno atto che tra il Comune e la Società sarà stipulata la convenzione per la fruizione e l’aggiornamento anagrafico delle proprie banche dati e che in funzione di questo il Comune nominerà

la Società soggetto responsabile del trattamento dei dati personali.

2. Secondo le previsioni della normativa vigente on materia di protezione dei dati personali e privacy. In relazione alla nomina sopra riportata la Società s'impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto di servizio, notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente contratto di servizio.

3. I dati saranno trattati per le finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto di servizio, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

4. La Società s'impegna a realizzare tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato possano procedere al trattamento dei dati e possano venire a conoscenza dei dati trattati in base al presente contratto di servizio.

Art. 18 (Obblighi della società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Società espressamente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 (Obblighi del contraente)

1. La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Pescara approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06.03.2014 e eventuali successivi aggiornamenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Pescara.

Art. 20 (Utilizzo del personale per lo svolgimento del servizio)

1. Per lo svolgimento del servizio, le parti si riservano di valutare l'opportunità di trasferire, previa informativa e confronto con le organizzazioni e rappresentanze sindacali, secondo il modello previsto dall'art.31 del D. Lgs. 165/2001, o secondo le successive previsioni normative in materia per assicurare lo svolgimento delle attività, nonché per singoli progetti di interesse specifico.
2. Per lo svolgimento del servizio, le parti si riservano di valutare altresì l'opportunità di assegnare temporaneamente personale comunale sulla base di specifici protocolli di intesa, previa informativa e confronto con le organizzazioni e rappresentanze sindacali, secondo il modello previsto dall'art.23 bis del D. Lgs. 165/2001, o secondo le successive previsioni normative in materia per assicurare lo svolgimento delle attività, nonché per singoli progetti di interesse specifico.
3. La Società potrà utilizzare, previo consenso del Comune, le graduatorie di concorso vigenti per attingervi ai fini delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso la Società.
4. In caso di scioglimento della società o totale o parziale reinternalizzazione del servizio, il Comune si impegna a riassorbire le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Pescara e transitati alle dipendenze della società, prevedendo in tal caso l'inquadramento nella categoria e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta all'atto della cessione con assegnazione a mansioni proprie della categoria di appartenenza sulla base delle esigenze organizzative del comune valutate al momento della riammissione e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e limitazioni di spesa di personale di tempo in tempo vigenti.

Art. 21 (Spese ed oneri fiscali)

1. Le spese e gli oneri fiscali relativi al Contratto, ove dovuti, sono a carico della Società.
2. L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Art. 22 (Disposizioni finali)

1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.
2. Il Contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto dalle Parti, ivi compreso lo scambio formale di proposte e relative accettazioni.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

4. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra parte ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato nei modi di cui al presente articolo.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

6. Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su 15 (quindici) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005.

7. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti norme di legge, nonché a quelle che in prosieguo saranno emanate.

Ciascuna delle parti contraenti, dopo aver letto il presente atto, lo approva riconoscendolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con firma digitale, generata con dispositivi che dichiara conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 117 del 21.05.2013).

Il Comune di Pescara

Pescara Energia Spa